



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi n. 25, 25080 Manerba del Garda



PV15CMA0038
CORR - COMUNE DI

12/05/2015

Prot. 35 Reg. Ord.

Manerba del Garda, 05/05/2015

Oggetto: divieto dell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli utenti e consentire il normale traffico veicolare nelle zone a lago, stante l'enorme afflusso di turisti nel corso della stagione estiva;

Attesa inoltre la necessità di tutelare il decoro delle spiagge e della passeggiata a lago in loc. Romantica, molto frequentate dai turisti;

Richiamata la precedente ordinanza n. 17/2014;

Vista la L.R. n. 6/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" in particolare l'art. 22 commi 2 e 4, in cui si stabilisce che il comune può vietare il commercio itinerante in determinate aree per motivi di viabilità, motivi sanitari o per altri motivi di interesse pubblico;

Visto l'art. 19 del vigente "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" del Comune di Manerba del Garda;

Visto il decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio";

ORDINA

1. Il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche, svolto in qualsiasi forma, su tutte le spiagge del Comune di Manerba del Garda, nonché nelle aree di pertinenza delle stesse, quali piazzole e banchine;
2. Il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche, svolto in qualsiasi forma, su tutto il territorio del Comune di Manerba del Garda, con esclusione delle seguenti aree:
 - parcheggio di Via Primo Maggio;
 - parcheggio di Via IV Novembre;
 - via XXV Aprile;
 - piazza Santa Lucia;
3. Il divieto di cui ai punti precedenti non si applica in caso di concessione di posteggi isolati, preventivamente autorizzati dalla giunta comunale con provvedimento motivato;
4. L'esercizio dell'attività in violazione delle presenti disposizioni è punito, ai sensi dell'art. 298 comma 2 del D.lgs. 114/1998, con la sanzione amministrativa da € 516,46 ad € 3.098,74, secondo le modalità indicate dalla legge n. 689/81. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 689/81 è il Sindaco di Manerba del Garda.
5. La presente revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 17/2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Le forze di polizia sono incaricate di garantire l'osservanza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Isidoro Bertini

